

# Modifiche al regolamento regionale 1/1999 e s.m.i. "Regolamento edilizio tipo"

---

9 Settembre 2015

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 33 del 20 agosto scorso, la Deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2015, n. 79-27040 relativa a *"Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo"*, che Vi si trasmette in allegato.

Con tale deliberazione vengono approvate significative modifiche che riguardano i locali sottotetto relativamente alla determinazione dell'altezza dei fronti delle costruzioni, al calcolo del numero dei piani di una costruzione, e del computo della Superficie Utile Lorda - SUL; della Superficie Utile netta - SUN e del Volume dell'edificio.

Si è infatti deliberato di:

sostituire il comma 3 dell'articolo 13 **Altezza dei fronti delle costruzioni**, disponendo che *l'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda*, mentre prima erano compresi solo i sottotetti considerati abitabili o agibili;

sostituire parte del testo del comma 1 dell'articolo 15 **Numero dei piani della costruzione (Np)**, disponendo che il numero dei piani è il numero dei piani agibili - **compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda**;

aggiungere il **comma 2 bis** sempre all'**art. 15** suddetto, disponendo così che **"Dal calcolo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture"**;

sopprimere al comma 1 dell'articolo 18 **Superficie Utile Lorda della costruzione (Sul)**, le parole *abitabile o agibile*

sostituire la lettera f del comma 2 dell'art. 18 suddetto, disponendo che nel computo della SUL dei piani *sono escluse le superfici relative f) (...) ai locali sottotetto per la porzione avente altezza*

**pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura**, mentre prima erano escluse soffitte e locali sottotetto non abitabili o agibili;

sostituire al comma 1 dell'articolo 19 **Superficie Utile Netta della costruzione (Sun)**, le parole *sottotetto abitabile o agibile compreso*, con le parole: "**sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso**";

**stabilire che i comuni, entro sei mesi dall'intervenuta esecutività del presente atto, provvedano a recepire, all'interno dei propri regolamenti edilizi, le modifiche introdotte con la presente deliberazione.**

Nella deliberazione è contenuto, all'Allegato A, il testo coordinato degli articoli 13, 15, 18, 19 e 20.

21885-dcr\_79\_edilizia.pdf [Apri](#)